

## CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LE FORNITURE DI SERVIZI

### Sommario

Art. 1 – Oggetto .....	
Art. 2 – Contratto.....	
Art. 3 – Decorrenza e durata del servizio .....	
Art. 4 – Cauzioni.....	
Art. 5 – Subappalto.....	
Art. 6 – Rinnovo.....	
Art. 7 – Proroga e proroga tecnica .....	
Art. 8 – Revisione prezzi .....	
Art. 9 – Estensione Opzione .....	
Art. 10 – Estensione – Variante in aumento o diminuzione della prestazione .....	
Art. 11 – Esecuzione del contratto .....	
Art. 12 – Adempimenti contrattuali .....	
Art. 13 – Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto.....	
Art. 14 – Danni, Responsabilità civile e polizza assicurativa .....	
Art. 15 – Accettazione servizi .....	
Art. 16 – Obblighi e responsabilità dell’Appaltatore.....	
Art. 17 – Sicurezza sul lavoro e Responsabile del servizio.....	
Art. 18 – Accesso ai locali .....	
Art. 19 – Doveri di Riservatezza.....	
Art. 20 – Trasparenza... ..	
Art. 21 – Modalità pagamento del corrispettivo.....	
Art. 22 – Penali .....	
Art. 23 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti .....	
Art. 24 – Risoluzione del contratto.....	
Art. 25 – Recesso unilaterale.....	
Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse .....	
Art. 27 – Tutela dati Privacy .....	
Art. 28 – Riserve dell’appaltatore.....	

Art. 29 – Osservanza D. Lgs. n. 231/2001.....

Art. 30 – Luogo di esecuzione e Foro competente.....

Art. 31 – Comunicazioni.....

Art. 32 – Clausola finale.....

### **Art. 1 – Oggetto**

Le presenti condizioni generali di contratto, predisposte ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile si applicano a tutti i contratti affidati dagli Istituti Fisioterapici Ospitalieri – Istituto Regina Elena e Istituto San Gallicano di Roma, aventi ad oggetto la fornitura di servizi, così come definiti dalla vigente normativa, si considerano conosciute ed accettate dal fornitore e si applicano di diritto, salvo diverse disposizioni previste espressamente nei documenti contrattuali, capitolato speciale o capitolato d'oneri.

### **Art. 2 – Contratto**

Successivamente all'aggiudicazione definitiva sarà stipulato apposito contratto ai sensi e con le modalità previste dall'art. 32 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

I contratti devono essere stipulati, a pena di nullità, nelle seguenti modalità:

- a) atto pubblico notarile informatico;
- b) in forma pubblica amministrativa, a cura dell'ufficiale rogante dell'IFO, con modalità elettronica;
- c) mediante scrittura privata, con modalità elettronica;
- d) mediante sottoscrizione dell'apposito modello (contratto o ordine di fornitura) generato automaticamente dalla piattaforma elettronica MEPA/STELLA all'esito della procedura di affidamento telematica.

Nel caso di affidamenti relativi a servizi di importo inferiore ad € 20.000 il contratto potrà essere concluso anche mediante scambio di corrispondenza commerciale, con modalità elettronica.

In caso di urgenza, il committente nelle more della stipula del contratto, può disporre l'anticipata esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 32, co.8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria tutte le spese inerenti all'eventuale registrazione del contratto, oltre a tasse o imposte che dovessero anche in avvenire colpire il contratto, ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto che rimane a carico dell'IFO.

I contratti sottoscritti mediante scrittura privata sono soggetti all'imposta di bollo.

Secondo la Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 16 dicembre 2013, n. 96/E, il documento di accettazione dell'offerta presentata nel sistema del MEPA da un fornitore abilitato contiene tutti i dati essenziali del contratto, e pertanto deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi del citato articolo 2 della tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 642/1972. o per la registrazione. (Risoluzione del 28/06/1988 n. 451384 - Min. Finanze)

### **Art. 3 – Decorrenza e durata del servizio**

Il contratto decorre dalla data di stipulazione del medesimo o dalla diversa data indicata nei documenti negoziali.

Il servizio è da considerarsi evaso a seguito di ricezione, da parte della UOC Acquisizione Beni e Servizi, del certificato conclusivo di regolare esecuzione redatto dal Direttore dell'Esecuzione/Responsabile del Progetto.

#### **Art. 4 – Cauzioni**

Il fornitore deve costituire una garanzia definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 del d.lgs.50/2016. La mancata costituzione determina la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria procedendo altresì all'aggiudicazione al secondo in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto ad emissione del certificato di regolare esecuzione. Resta impregiudicata, comunque, ogni altra azione a tutela di IFO nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La garanzia definitiva è mantenuta nell'ammontare, come sopra stabilito, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora IFO effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all'incompleto o irregolare adempimento degli obblighi contrattuali.

Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di comunicazione di IFO, sorge per questi la facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste per la risoluzione. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento degli ulteriori danni subiti di cui all'art. 1382 del codice civile.

La cauzione definitiva è da intendersi svincolata dopo l'esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali.

La garanzia definitiva dovrà prevedere un periodo di validità di almeno di 120 giorni oltre la scadenza del contratto.

Sono ammesse le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016. In tal caso la Ditta deve produrre la relativa documentazione a supporto.

Ad ogni modo, nei casi previsti dall'art. 103, comma 11, D. Lgs. 50/2016, e per importi inferiori a € 20.000,00 Iva esclusa, gli Istituti si riservano la facoltà di esonerare il fornitore dal prestare garanzia definitiva a fronte di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

#### **Art. 5 – Subappalto**

In materia di Subappalto trova integrale applicazione l'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e successive modifiche.

L'affidatario deve depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima dell'inizio della prestazione.

Contestualmente al deposito del contratto deve essere trasmessa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal d.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e l'ulteriore documentazione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.

E' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relativamente ai pagamenti da loro effettuati a favore dei subappaltatori con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L'affidatario deve praticare nei confronti del subappaltatore, per le prestazioni in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%.

L'affidatario che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 codice civile. Analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di RTI, società o consorzio.

L'esecuzione del servizio affidato in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Parimenti ai fini del subappalto non è considerato tale l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi.

#### **Art. 6 – Rinnovo**

E' vietato il rinnovo tacito dei contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali.

Per i contratti di pubblici relativi a servizi che contemplano espressamente la clausola del rinnovo, intesa come facoltà unilaterale di IFO a differire per un periodo già determinato la scadenza del contratto iniziale, devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- previsione del rinnovo, del suo importo e delle ragioni che sottostanno alla decisione del rinnovo nell'originario bando di gara o lettera d'invito;
- non superare la durata del contratto iniziale e, comunque, il rinnovo non deve superare il massimo di 3 anni.

#### **Art. 7 – Proroga e proroga tecnica**

E' vietata la proroga tacita dei contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali.

Per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa IFO può chiederne la prosecuzione ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016.

La controparte è tenuta a comunicare la propria disponibilità a prorogare il contratto entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta di IFO.

La proroga contrattuale viene richiesta da IFO alle stesse condizioni in essere.

#### **Art. 8 – Revisione dei prezzi**

Il corrispettivo del contratto, la cui aggiudicazione sia stata individuata su valori assoluti, è fisso ed invariabile, salvo che per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa che possono essere sottoposti, a partire dal secondo anno, ad una revisione dei prezzi secondo quanto espressamente prescritto negli atti di gara, salvo quanto disposto dall'art. 106, comma 1, lett. a, del d.lgs. 50/2016.

#### **Art. 9 – Estensione Opzione**

Nel caso in cui la documentazione di gara preveda l'eventualità dell'estensione del contratto includendo l'opzione di aumento, l'appaltatore è obbligato ad eseguire l'ulteriore prestazione richiesta da IFO.

#### **Art. 10 – Estensione – Variante in aumento o diminuzione della prestazione**

IFO, nei casi tassativamente previsti dall'art. 106 del d.lgs. 50/2016, si riserva la facoltà di richiedere una variazione, in aumento o diminuzione, della prestazione che la controparte è tenuta ad accettare, previa sottoscrizione di specifico atto di "sottomissione", alle medesime originarie condizioni purché contenuta entro il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale e tale da non modificare la prestazione inizialmente prevista nel contratto.

In tal caso è l'appaltatore è obbligato ad eseguire l'ulteriore prestazione, anche se nulla era stato previsto al riguardo negli atti di gara, purché a fondamento della decisione di estendere il servizio risieda una causa sopravvenuta ed oggettivamente imprevedibile, rientrante fra quelle tassativamente individuate dal legislatore.

Nel caso la variazione, in più o in meno, della prestazione richiesta superi il limite del 20% (venti per cento) IFO procederà alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale previa acquisizione del consenso della controparte.

La variante di cui al presente articolo non è assoggettata alla regola della onnicomprensività del valore stimato del contratto ex art. 35 D. Lgs. 50/2016, come invece per l'opzione.

Sono inoltre ammesse, oltre alle ipotesi di cui sopra, nell'esclusivo interesse di IFO, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto,  
**Pag. 4 a 17**

a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il dieci per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione.

Le modifiche effettuate dall'appaltatore non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi non opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del fornitore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

#### **Art. 11 – Esecuzione del contratto**

Il fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della prestazione del servizio oggetto del contratto.

La prestazione a carico del fornitore avviene a seguito di invio di regolare ordinativo di fornitura del servizio (ordine) emesso da IFO e nel rispetto delle quantità, della qualità, dei termini e delle modalità ivi indicate.

Il fornitore è tenuto ad eseguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora il fornitore non adempia, la Stazione Appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione in contraddittorio con il fornitore.

Qualora per l'estensione delle aree o dei locali l'inizio dell'attività debba avvenire in tempi e luoghi diversi, il direttore dell'esecuzione provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Nel caso in cui il fornitore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale, a pena di decadenza.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nell'offerta. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'IFO assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.

Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne IFO da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da IFO e da terzi autorizzati.

Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici di IFO nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Il Fornitore si obbliga a consentire ad IFO, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Ai sensi dell'art. 221 del d.lgs. 152/2006 il fornitore è, inoltre, tenuto allo smaltimento degli imballaggi, se utilizzati, per l'esecuzione del servizio a propria cura e spese. Qualora il fornitore non dovesse adempiere, è diritto di IFO provvedervi rivalendosi sulle somme dovute al fornitore o sul deposito cauzionale. È fatto salvo il diritto ad agire per il maggior danno.

### **Art. 12 – Adempimenti contrattuali**

Il fornitore deve eseguire il servizio a proprio rischio e spese di qualsiasi natura, nei luoghi, nei locali, nei termini e con le modalità indicate nel contratto/capitolato speciale.

Costituiscono giusta causa di differimento dei termini di esecuzione i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati ed accettati da IFO. In tal caso, la comunicazione dell'evento deve essere effettuata entro 1 (un) giorno dal suo verificarsi e, a pena la decadenza, confermata formalmente con PEC entro 3 (tre) giorni dal suo verificarsi.

In caso di rifiuto del servizio non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, IFO avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, all'affidamento presso altre imprese con addebito, al fornitore inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'eventuale ulteriore risarcimento dei danni subiti da IFO stessi.

Le prestazioni dovranno avvenire nell'orario e presso locali indicati nell'ordine.

L'eventuale programma di esecuzione dei servizi, dovrà essere concordato con le competenti strutture di IFO.

In situazioni di urgenza, da dichiararsi a cura di IFO, il fornitore dovrà provvedere all'esecuzione della prestazione entro le tempistiche comunicate da IFO.

A seconda della complessità dell'oggetto del servizio, i contratti possono prevedere che le imprese diano avviso agli uffici destinatari, per iscritto, entro congruo termine, del giorno in cui lo stesso verrà effettuato.

IFO ha la facoltà, da esercitarsi entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla consegna dell'ordine, e comunque prima della sua esecuzione, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo.

In caso di mancata esecuzione o ritardo, rispetto ai termini indicati nel contratto o nell'ordine, IFO potrà applicare una penale a carico del fornitore.

Trattandosi di servizio inerente all'attività ospedaliera, le prestazioni non dovranno essere sospese dall'Impresa neanche in caso di controversie inconciliabili tra le parti, le quali verranno risolte secondo quanto stabilito dalle vigenti leggi. La sospensione arbitraria del servizio da parte dell'Impresa comporterà, oltre alle sanzioni previste dalle presenti condizioni generali di contratto, l'addebito alla stessa delle spese sostenute dagli IFO per assicurare le prestazioni occorrenti tramite altra impresa specializzata, oltre alla valutazione dei danni derivanti dall'inadempienza riscontrata.

### **Art. 13 – Verifiche di qualità nell'esecuzione del contratto**

Ai sensi dell'art. 102 del d.lgs. 50/2016, la regolare esecuzione dei contratti di prestazione di servizi è verificata dal Direttore dell'esecuzione del contratto anche coadiuvato dal personale interno responsabile degli spazi ove il servizio deve essere reso. Il Direttore dell'esecuzione provvede alla verifica del servizio ed alla rispondenza dello stesso alle specifiche del capitolato di gara.

Il Fornitore si obbliga a consentire a IFO, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Ai sensi dell'art. 102 D. Lgs. 50/2016, le verifiche di conformità in corso di esecuzione verranno effettuate dalla Azienda Sanitaria contraente, anche a campione, con modalità comunque idonee a garantire la verifica della correttezza delle prestazioni

In caso di inosservanza totale o parziale di quanto previsto, il Fornitore sarà soggetto a contestazione da parte di IFO. La contestazione determina l'interruzione dei termini di pagamento.

Qualora la qualità rilevata a seguito dei suddetti controlli risulti insufficiente, rispetto agli standard stabiliti, verranno applicate le penalità previste nel presente contratto.

Tali penalità verranno comminate anche in caso di mancata effettuazione del servizio o di esecuzione difforme nelle modalità e nei tempi rispetto a quelle concordate.

#### **Art. 14 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa**

L'impresa aggiudicataria dichiara di assicurare il suo personale contro gli infortuni, nonché si impegna a renderlo edotto dei rischi ai quali può andare soggetto.

L'impresa aggiudicataria è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione all'interno e fuori delle strutture di IFO, per fatti ed attività connesse all'esecuzione del contratto.

L'impresa aggiudicataria si impegna a rispondere pienamente dei danni a persone e cose di IFO o di terzi, che potessero derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti, manlevando IFO da ogni responsabilità. A tale scopo, l'impresa dovrà costituire idonea polizza assicurativa che copra tutti i rischi specificati, inclusa la responsabilità civile verso terzi per danni patrimoniali e non patrimoniali.

L'impresa aggiudicataria assume a proprio carico le responsabilità derivanti del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio e includendo gli eventuali danni nell'ambito della copertura assicurativa sopra prevista.

Il risarcimento dei predetti danni potrà essere effettuato a mezzo rimborso dell'importo risultante dalla apposita nota stilata dagli uffici dell'Amministrazione competenti in materia.

Qualora l'impresa, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Azienda Sanitaria resta autorizzata a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, addebitando il relativo importo all'impresa, avvalendosi della cauzione definitiva.

#### **Art. 15 – Accettazione servizi**

L'accettazione del servizio sarà costituita dall'attestazione di regolare esecuzione del servizio medesimo, e comunque secondo le modalità fissate dai singoli contratti.

#### **Art. 16 – Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore**

1. Nei confronti dell'IFO:

L'Appaltatore si obbliga ad adempiere puntualmente e con la massima diligenza alle proprie obbligazioni, così come previsto dall'articolo 1176 c.c. L'attività dell'Appaltatore non dovrà provocare alterazioni

nell'organizzazione e nell'attività dell'IFO, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare.

L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati - per fatto proprio o di proprio personale, dei subappaltatori, o da persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo - a personale o cose del Committente o di terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi, e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni impartite dal Committente stesso.

Il fornitore, con la sottoscrizione del Contratto, assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

L'Appaltatore dichiara, inoltre, che IFO è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) e a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione.

Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i., l'Appaltatore manleva l'IFO da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali ad esse derivanti.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo, fatta salva l'eventuale risoluzione del contratto, IFO ha diritto a richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti i danni di cui sopra senza eccezione.

L'Appaltatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

## 2. Nei confronti del personale dipendente:

L'Appaltatore deve rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni sociali nonché dai Contratti Collettivi di Lavoro, assumendone gli oneri relativi.

L'Appaltatore regolerà, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni Contratto Collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località.

L'Impresa aggiudicataria si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R. e, in particolare, il Codice di Condotta I.F.O., approvato con Deliberazione n. 786 del 20/08/2019, consultabile sul sito internet [www.ifo.it](http://www.ifo.it).

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e delle disposizioni contenute nel Codice di condotta I.F.O. darà la facoltà agli Istituti di risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto, comunicando per iscritto all'Appaltatore la volontà di volersi avvalere della presente clausola, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.

IFO, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Impresa aggiudicataria il fatto assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

#### **Art. 17 – Sicurezza sul lavoro e Responsabile del servizio**

L'Appaltatore deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e diretti alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

L'Appaltatore dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività di manutenzione svolte e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

L'Appaltatore è tenuto a provvedere all'informazione e alla formazione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. Il personale impiegato dovrà essere adeguatamente formato nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio e pronto soccorso.

Si dovrà dare evidenza dell'avvenuta formazione degli operatori oltre che dell'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi correlati con le mansioni e le attività da svolgere nell'ambito del appalto.

L'Appaltatore dovrà, altresì, fornire a IFO l'elenco di tutto il personale che sarà impiegato nelle attività oggetto dell'appalto, indicando le rispettive qualifiche e mansioni ed aggiornandolo prontamente in caso di modifiche e sostituzioni.

Il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto dovrà indossare divise da lavoro decorose e uniformi tra loro, ed esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (Società aggiudicataria) ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008. Dovrà, inoltre, registrare la presenza presso la sede ove il servizio viene reso. Il personale dovrà essere dotato di attrezzature da lavoro conformi alla disciplina sulla sicurezza in relazione alla specifica tipologia del servizio reso (scarpe antinfortunistiche, guanti da lavoro, caschi protettivi, carrelli per il trasporto carichi ecc.).

Per operazioni particolarmente complesse l'Aggiudicataria dovrà, effettuare congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'IFO appositi sopralluoghi nei locali oggetto del servizio, al fine di prendere atto di eventuali rischi specifici ivi esistenti e quindi adottare le opportune precauzioni, rendendo edotti i propri dipendenti. L'Aggiudicataria dovrà, infine, uniformarsi alle procedure di emergenza e di pronto soccorso sanitario in vigore presso le sedi ove si svolgeranno le attività contrattuali. L'IFO ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto di appalto qualora accerti che l'Aggiudicataria non osservi le norme di cui sopra.

L'Appaltatore dovrà individuare un Responsabile del Servizio, che sarà ritenuto referente della commessa e con il quale si interfacerà il Direttore dell'esecuzione del contratto per la gestione del servizio nel suo complesso. L'Appaltatore dovrà comunicare nominativo e recapito telefonico del Responsabile del Servizio, il quale dovrà essere sempre reperibile durante l'orario di servizio e, per eventuali emergenze, anche oltre tale orario. L'Aggiudicataria dovrà, inoltre, indicare un vice responsabile che sostituisca il Responsabile in caso di impedimento.

#### **Art. 18 – Accesso ai locali**

L'accesso dell'Appaltatore e di suo personale ai locali dell'IFO potrà essere consentito ai soli fini dello svolgimento delle attività oggetto del rapporto contrattuale. Il personale dell'Appaltatore, anche in quest'ipotesi, continuerà ad essere gestito e diretto unicamente dall'Appaltatore medesimo.

L'Appaltatore indicherà, occorrendo, un suo preposto al proprio personale e referente nei confronti di IFO.

L'Appaltatore dovrà munire tutto il personale, che a qualunque titolo acceda presso i vari siti in cui si svolgeranno le attività oggetto del contratto di Tessera di riconoscimento conformemente a quanto disposto dagli art. 18, comma 1 lett. u) e 26, comma 8 del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., con evidenza della data di assunzione.

#### **Art. 19 – Dovere di Riservatezza**

L'Appaltatore si impegna, per sé e per i propri dipendenti ed ausiliari, a mantenere la massima riservatezza, a non utilizzare e comunque divulgare in qualsiasi modo l'oggetto e le prestazioni oggetto della documentazione contrattuale, nonché materiali, dati o fatti inerenti al Committente e relativi ai criteri di produzione e vendita, al know-how, alle procedure e ai sistemi messi eventualmente a disposizione dell'appaltatore da parte dell'IFO o comunque da esso conosciuti nel corso dell'esecuzione della prestazione.

L'Appaltatore potrà utilizzare gli stessi solo ai fini dell'adempimento delle obbligazioni assunte, con esclusione tassativa di qualsiasi utilizzazione per sé o a favore di terzi, anche per il periodo successivo alla scadenza del rapporto contrattuale.

L'eventuale inadempimento da parte dell'Appaltatore di tali obblighi darà diritto al Committente di risolvere con effetto immediato il rapporto contrattuale e di pretendere il risarcimento dell'eventuale danno.

#### **Art. 20 – Trasparenza**

Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto.

Dichiara altresì di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso.

Si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e a rendere meno onerosa l'esecuzione e la gestione del servizio rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Qualora non risultasse conforme al vero quanto riportato nei precedenti commi il rapporto contrattuale si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa dell'Appaltatore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Art. 21 – Modalità pagamento del corrispettivo**

Il pagamento del servizio prestato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all'IFO, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle prestazioni effettuate con quelle effettivamente ordinate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell'ordine, dell'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali, nonché previa verifica della regolarità contributiva mediante DURC.

L'emissione di ogni fattura dovrà essere successiva alla esecuzione della prestazione attestata dal certificato periodico di regolare esecuzione ed indicare tassativamente il numero e la data dell'ordine, il CIG, gli estremi della delibera di affidamento e il periodo a cui si riferisce la fattura medesima, in ossequio a quanto previsto

dall'All. A del D.M. 55/2013 in combinato disposto con l'art. 25, comma 2, D.L. n. 89/2014, oltre che la descrizione accurata della prestazione.

In mancanza di tali adempimenti la fattura non verrà liquidata.

I pagamenti saranno effettuati a norma di legge, tramite mandato del Tesoriere dell'IFO o, qualora previsto nel contratto, ai sensi dell'accordo pagamenti Regione Lazio di cui al DCA n. 308 del 3 luglio 2015.

IFO può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.), ivi compreso l'omesso smaltimento degli imballaggi. Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Le fatture, o richieste equivalenti di pagamento, emesse dai fornitori con sede in Italia nei confronti di IFO potranno essere gestite esclusivamente nel "Formato Fatture Elettronico XML" attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, riportando il Codice Univoco Ufficio UFWFGB, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214 e i successivi decreti attuativi.

#### **Art. 22 – Penali**

Fatto salvo quanto eventualmente previsto nel contratto, l'impresa aggiudicataria è soggetta all'applicazione delle seguenti penalità fino ad un massimo del 10% dell'importo contrattuale (misura della penale giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale) ex art. 113-bis del d.lgs. 50/2016 in caso di:

- a. esecuzione non conforme per quantità e/o qualità del servizio
- b. ritardo nell'esecuzione del servizio
- c. ritardo nella prestazione di servizi richiesti in ripristino di quelli resi in maniera difforme da quanto previsto nel contratto.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che potranno dare luogo all'applicazione delle penali, fatto salvo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, verranno contestati al fornitore; il fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni a IFO nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio di IFO ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali previste.

Decorso il termine massimo di ritardo stabilito nel contratto e/o nella diffida ad adempiere, IFO, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, incamerando il deposito cauzionale e addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei servizi oggetto del contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.

La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l'altro, dei maggiori costi derivanti a IFO dall'avvio di una nuova procedura d'acquisto, da eventuali maggiori oneri derivanti dall'assegnazione del servizio ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione del servizio e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (1223 c.c). Le penali per inadempienza del fornitore, che saranno comunicate per iscritto, decorrono dal momento della avvenuta inadempienza.

IFO potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

### **Art. 23 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti**

E' fatto assoluto divieto al fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte del fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, IFO, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal fornitore nei confronti di IFO contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nel rispetto dell'art. 106, comma 13 del d.lgs. 50/2016.

In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per IFO contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali.

### **Art. 24 – Risoluzione del contratto**

IFO, in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante posta elettronica certificata (PEC), un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto si intende risolto ex art. 1454 codice civile.

IFO, inoltre, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa), risolvere di diritto il contratto, previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo PEC, nei seguenti casi:

- a. in caso di frode nel servizio;
- b. in caso di gravi negligenze nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- c. in caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- d. nel caso in cui l'esecuzione non sia stata effettuata entro il termine massimo di ritardo previsto dal contratto;
- e. nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore;
- f. in caso di perdita, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dal capitolato di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica con conseguente escussione della cauzione definitiva o, in alternativa, l'applicazione di una penale pari al 10 per cento dell'importo netto contrattuale (in ossequio a quanto previsto nelle linee guida n. 4 Anac);
- g. in caso di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- h. in caso di cessione d'Azienda, trasformazione, fusione e scissione dei soggetti esecutori del contratto, di subappalto in assenza delle comunicazioni e/o autorizzazioni previste dal D. L.gs. 50/2016 e smi;
- i. in caso di morte dell'imprenditore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del contratto e della sua esecuzione;
- l. in caso di violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto;
- m. in caso di applicazione di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo di aggiudicazione;

n. nel caso di ingiustificata sospensione del servizio o di cessione di tutto o parte del contratto o nel caso di gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro ai sensi delle vigenti disposizioni normative;

o. in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art 3, comma 9 bis della Legge 136/2010, nonché in caso di violazione di ulteriori obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al suddetto decreto.

p. in caso di accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013;

q. in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all'Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva;

r. in caso di accertata violazione delle disposizioni antimafia di cui al d.lgs. 159/2011;

Con la risoluzione del contratto sorge in capo ad IFO il diritto di affidare a terzi il servizio, in danno all'impresa inadempiente.

All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da IFO rispetto a quelle previste dal contratto risolto oltre al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti.

Nel caso di minor spesa nulla spetta all'impresa inadempiente.

Il Committente si avvarrà della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluna delle ipotesi delittuose previste all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, che comportano l'esclusione di un operatore economico da procedure di appalto o concessione ovvero qualora i reati contestati tutelino beni giuridici oggetto del contratto d'appalto.

Il presente contratto si intende risolto di diritto qualora dovesse essere accertata la carenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 in capo all'affidatario, nonché nell'ipotesi di accertata esistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'articolo 67 del d.lgs. 159/2011.

Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 80 del d.lgs. 50/2016.

#### **Art. 25 – Recesso unilaterale**

IFO ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con PEC, nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti del fornitore contraente, anche se non gravi;
- c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante al contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore contraente deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti interruzione di pubblico servizio né danno alcuno all'IFO.

In caso di recesso dell'IFO, al fornitore contraente ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite calcolato ai sensi del comma 2 dell'art. 109 del d.lgs. 50/2016, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni

ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

IFO si riserva il diritto insindacabile di recedere anticipatamente dal contratto, mediante PEC almeno 30 giorni, senza che per questo il contraente appaltatore possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto per servizi analoghi a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale o Consip.

#### **Art. 26 – Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori clausole risolutive espresse**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il fornitore contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il fornitore contraente, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

L'appaltatore s'impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l'inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall'applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti.

Il fornitore contraente è tenuto a comunicare a IFO, entro e non oltre 10 giorni dalla stipula del contratto, i dati afferenti al conto bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del fornitore contraente dedicato/i.

Il fornitore contraente è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Il fornitore contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato

#### **Art. 27 – Tutela dati Privacy**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. IFO, quale Titolare del trattamento dei dati forniti in relazione al presente affidamento, informa che tali dati verranno utilizzati in conformità alle norme vigenti e trattati con sistemi elettronici e manuali in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE e dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del Contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione

Pag. 14 a 17

di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del citato Contratto.

Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del Contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Fermo quanto previsto nei commi che precedono, l'Appaltatore esprime il proprio consenso al trattamento dei propri dati in relazione alle finalità connesse alla esecuzione del presente appalto.

#### **Art. 28 - Riserve dell'appaltatore**

L'Appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste di qualsiasi natura e contenuto ha l'onere di trasmettere, a pena di decadenza, apposita comunicazione all'indirizzo pec [abs@cert.ifo](mailto:abs@cert.ifo), nel termine di 10 giorni dall'insorgenza dell'atto o del fatto che, a suo avviso, ha determinato il pregiudizio.

Le richieste devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le richieste devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.

Qualora l'esplicazione delle ragioni e la quantificazione non siano possibili al momento della trasmissione della richiesta di cui al comma precedente, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni dall'invio della comunicazione di cui al primo comma, inviando le domande di indennità con indicazione specifica dell'ammontare del compenso cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda all'indirizzo pec [abs@cert.ifo](mailto:abs@cert.ifo).

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva, non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

Quando l'ammontare delle domande raggiunge il 15% dell'importo complessivo del contratto, può essere attivato su istanza dell'Appaltatore e previa valutazione di ammissibilità, tempestività e fondatezza delle richieste da parte del Committente, il procedimento di accordo bonario per la definizione delle richieste sino a quel momento trasmesse. Si applica l'art. 205 del d.lgs. 50/2016 nei limiti di quanto disposto dall'art. 206 d.lgs. 50/2016.

Sono escluse dal campo di operatività delle riserve le pretese dell'appaltatore estranee rispetto all'oggetto dell'appalto ovvero quelle connesse all'alea normale del contratto.

Il mancato rispetto della procedura indicata al presente articolo, comporta la decadenza dell'appaltatore dal diritto di far valere, sia in sede amministrativa sia contenziosa, le pretese che ad essi afferiscono.

#### **Art. 29 – Osservanza D. Lgs. n. 231/2001.**

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della disciplina introdotta con il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in materia di "Responsabilità Amministrativa degli Enti", e si impegna quindi, nei confronti della Stazione Appaltante, al pieno rispetto, per quanto di propria spettanza, delle regole e delle procedure ivi previste e/o (implicitamente o esplicitamente) richiamate, per tempo vigenti. In caso di violazione di tale previsione, resta inteso tra le parti che gli I.F.O. potranno ritenere, nei casi più gravi, risolto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 cod. civ.

#### **Art. 30 – Luogo di esecuzione e Foro competente**

Il luogo di esecuzione del servizio è quello indicato negli atti di gara. Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

In caso di mancata trasmissione del dato relativo al domicilio, per eventuali comunicazioni/notifiche si farà riferimento all'indirizzo pec, presente sul sito [www.inipeec.gov.it](http://www.inipeec.gov.it), associato alla Società Fornitrice sulla base del C.F./P.I.

Fermo quanto previsto all'art. 28, in ordine alle riserve dell'appaltatore, le controversie che dovessero insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore ed il Committente, saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'autorità giudiziaria del Foro di Roma, ai sensi dell'art. 25 c.p.c..

### **Art. 31 – Comunicazioni**

Le comunicazioni tra la Ditta aggiudicataria e i IFO potranno avvenire esclusivamente utilizzando mezzi telematici.

Tutte le comunicazioni dovranno avvenire mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, indicata dalle parti nel contratto ovvero rinvenibile all'interno del sito [www.inipeec.gov.it](http://www.inipeec.gov.it).

Tutte le comunicazioni dovranno avvenire mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, indicata dalle parti nel contratto.

### **Art. 32 – Clausola finale**

In caso di contrasto fra quanto previsto nelle presenti Condizioni Generali di Contratto, nel Capitolato Speciale o Lettera Invito prevale quanto disposto in questi ultimi due documenti.

Qualora il presente documento venisse tradotto anche in lingua diversa, in caso di discordanza o di incongruenza tra il testo italiano e la traduzione, prevarrà il testo italiano.

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti condizioni si fa riferimento a quanto convenuto nei singoli rapporti contrattuali, alle norme vigenti in materia di pubblici servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

L'impresa dichiara di aver esaminato tutte le clausole contenute nelle presenti condizioni generali di contratto per le forniture di servizi, di averne compreso la portata e gli effetti e, quindi, di accettarle totalmente, senza alcuna esclusione.

Data \_\_\_\_\_

PER ACCETTAZIONE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

\_\_\_\_\_

Dichiara, inoltre, di approvare, specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341, 1342 del Codice Civile, le seguenti disposizioni:

Art. 6 – Rinnovo

Art. 7 – Proroga e proroga tecnica

Pag. **16** a **17**

- Art. 8 – Revisione dei prezzi
- Art. 9 – Estensione – Opzione
- Art. 11 – Esecuzione del contratto
- Art. 13 – Verifiche di qualità nell’esecuzione del contratto
- Art. 13 – Danni, Responsabilità civile e polizza assicurativa
- Art. 21 – Modalità pagamento del corrispettivo
- Art. 22 – Penali
- Art. 24 – Risoluzione del contratto
- Art. 25 – Recesso unilaterale
- Art. 28 – Riserve dell’appaltatore
- Art. 29 – Osservanza D. Lgs. n. 231/2001
- Art. 30- Luogo di esecuzione e foro competente
- Art. 31 - Comunicazioni
- Art. 32 – Clausola finale

PER ACCETTAZIONE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

---

Le predette clausole si intendono approvate in forma specifica anche nell’ipotesi di unica sottoscrizione digitale del presente documento.